



STATUTO della "FONDAZIONE PROF. ENZO FERRONI – ONLUS"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata "**FONDAZIONE PROF. ENZO FERRONI - ONLUS**".

L'acronimo "ONLUS" dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Sesto Fiorentino, via della Lastruccia n. 3, presso il Consorzio inter-universitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI, ubicato all'interno del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, essa ha per oggetto lo sviluppo e la ricerca nei seguenti campi: metodologie e tecniche per la conservazione dei beni culturali; scienze delle superfici dei colloidali, delle interfasi e dei nanosistemi e loro applicazioni per il trasferimento tecnologico, anche in relazione alle tematiche connesse alla conservazione e al restauro dei beni culturali.

A tal fine essa potrà:

- organizzare la ricerca mediante raccolte e ordinamento di pubblicazioni, documenti, dati ecc..;
- sovvenzionare l'attività di ricercatori o docenti italiani e stranieri presso strutture toscane;
- attuare seminari, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'approfondimento e lo scambio di conoscenze scientifiche;
- finanziare borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi mediante l'erogazione di sussidi;
- promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;
- attrarre investimenti, risorse e talenti, concorrendo alla crescita innovativa.

Nelle suddette attività la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, preferibilmente, la collaborazione con enti pubblici e privati e con altre istituzioni della Toscana, accogliere ogni contributo, anche solo morale da parte della cittadinanza.

La Fondazione potrà compiere altresì qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle proprie della fondazione, aprire

conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea a favorire l'attuazione delle finalità della fondazione, il tutto nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma ricevuta, a titolo di legato, dal prof. Enzo Ferroni, quale somma ricavata dalla liquidazione dei beni di proprietà di quest'ultimo al momento della sua morte.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con altre donazioni, sia mobiliari che immobiliari, oblazioni, legati, contribuzioni ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi propri della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinato a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione anche fiduciariamente;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- Il VicePresidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Segretario Generale.

Art. 6 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di procuratori.

Il Presidente è nominato per la prima volta nella persona del prof. Piero Baglioni, e successivamente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con i terzi;

- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla sua adozione.

Art.7 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quello nominato in sede di costituzione della Fondazione, i cui componenti sono stati designati dall'esecutore testamentario del defunto prof. Enzo Ferroni e durano in carica per i primi quattro anni, è composto di (5) cinque membri, nominati:

- due, dal Rettore dell'Università degli studi di Firenze;
 - tre, dal Presidente del Consorzio interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI).
- Nel caso in cui, qualunque ne sia la causa, taluno dei componenti venga a mancare, è fatto obbligo al soggetto preposto alla sua nomina di comunicare il nominativo del soggetto designato entro novanta giorni dalla richiesta inoltrata a mezzo raccomandata A.R. dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di detta comunicazione, la nomina è fatta dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione sino alla ricostituzione del plenum consiliare, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Analogamente, alla scadenza di ciascun mandato, è fatto obbligo ai soggetti deputati alla designazione dei componenti l'organo amministrativo di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata A.R., al Consiglio di Amministrazione uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati per più mandati; non possono tuttavia rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi carica politica rivestita al momento della nomina o da meno di tre anni.

La candidatura a ricoprire dette cariche produrrà l'immediata decadenza dalla carica di consigliere della Fondazione.

Art. 9 - DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo quattro assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata, su iniziativa di chiunque, dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 – POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- nominare il Segretario Generale, il quale, su delega del Presidente, può convocare il Consiglio di Amministrazione;
- compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- deliberare, a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione;
- istituire Comitati, Commissioni, richiedere consulenze, redigere ed approvare regolamenti;
- redigere ed approvare entro il 15 dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare erogazioni e/o contributi da parte della Fondazione purchè strettamente connessi alle finalità statutarie proprie della Fondazione medesima.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 11 – ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello della data fissata per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'elenco delle materie oggetto di trattazione. L'avviso può essere recapitato anche per via telematica.

Su delega scritta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Segretario Generale nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel presente articolo.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte l'anno - per l'approvazione dei bilanci e per la programmazione delle attività della Fondazione - ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento ritenuto idoneo ai fini di una corretta e tempestiva informazione e può svolgersi anche in audio-video conferenza a condizione che il Presidente ed il Segretario Generale si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Fatta eccezione per le deliberazioni che comportano per la Fondazione un impegno di spesa di importo pari o superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) annui - anche attraverso impegni di spesa frazionati di singolo ammontare inferiore al predetto limite - per l'adozione delle quali è necessario l'unanimità dei consensi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a condizione che all'adunanza siano intervenuti la maggioranza dei

consiglieri in carica.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Dura in carica quattro esercizi e può essere sempre riconfermato.

Il Revisore controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione un compenso annuo oltre al rimborso spese.

Art. 13 - IL SEGRETARIO GENERALE

È nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro esercizi e può essere confermato anche più volte consecutivamente.

Spetta al Segretario Generale di curare la materiale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di redigere i relativi verbali e di provvedere alle normali incombenze della Fondazione.

Su delega scritta del Presidente, spetta al Segretario Generale convocare il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nell'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Art. 14 - LIBRI VERBALI

Sono conservati presso la sede della Fondazione i libri dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni; i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale ed approvati dall'organo cui si riferiscono nella prima riunione successiva.

Art. 15 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovranno essere accompagnati dalle relazioni programmatiche e scientifiche del Consiglio di Amministrazione, il primo, e della sola relazione scientifica, il secondo, nonché dal parere del Collegio dei Revisori.

Essi dovranno essere approvati dal Consiglio stesso entro i termini previsti dall'art. 10 (dieci) del vigente statuto.

Art. 16 - UTILI

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase della liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente della provincia di Firenze, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - GRATUITÀ

Tutte le cariche e gli incarichi statutari nonché le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite, ad eccezione di quella del Revisore.

Questa norma potrà essere modificata solo con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Collegio dei Revisori prima della loro attribuzione.

Art. 19 - NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni riconosciute nonché quelle dettate dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, sue successive integrazioni o modificazioni e dal regolamento che dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

F.to Pierandrea Lo Nostro

F.to Simone Ghianessi Notaio

.*.*..

L'atto è stato registrato a Firenze 2 l'8 aprile 2013 al n. 2532.

Codice fiscale della Fondazione : 94167000481